

**BANDO PER L'ACCESSO A CONTRIBUTI REGIONALI PER AZIONI E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE.****Legge regionale 7 Maggio 2002, n. 9, art. 3, comma 1, lettere b), e). Anno 2020.**

E' indetto un bando per l'accesso ai contributi destinati agli enti locali del Veneto ai sensi della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art. 3, comma 1, lettere b), e), per progetti di investimento volti all'adeguamento tecnologico, tecnico strumentale, organizzativo e logistico delle polizie locali e ad ottimizzare e potenziare la funzionalità e l'interoperabilità dei propri apparati di sicurezza con sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo di telesorveglianza e servizi informatici per la sicurezza, valorizzando nel contempo l'aggregazione strutturale e funzionale della polizia locale.

**Paragrafo 1) BENEFICIARI**

Gli enti locali singoli o associati sottoindicati sono i soggetti legittimati alla presentazione della domanda e i beneficiari del contributo, gestiscono il progetto a favore di tutti gli enti associati e svolgono il ruolo di referenti unici per i rapporti con la Regione:

- a) Unioni di Comuni con popolazione complessiva non inferiore a 15.000 abitanti (ultima rilevazione, dati ISTAT) ai sensi dell'art. 3, della L.R. n. 9/2002 e durata non inferiore ad anni 10 (dieci), istituite in conformità all'art. 4 della L.R. 27 aprile 2012, n. 18 e ss.mm.ii.. Ai fini del computo del numero minimo di abitanti richiesto non sono conteggiati gli abitanti di eventuali enti locali convenzionati con l'Unione.
- b) Unioni Montane istituite in conformità alle disposizioni della L.R. n. 40/2012 e ss.mm.ii. e dall'art. 8, comma 3, della L.R. n. 18/2012 e ss.mm.ii. e con popolazione complessiva non inferiore a 5.000 abitanti (ultima rilevazione, dati ISTAT). Ai fini del computo del numero minimo di abitanti richiesto non sono conteggiati gli abitanti di eventuali enti locali convenzionati con l'Unione.
- c) Enti locali capofila di convenzione con altri enti (Comuni, Unioni, Unioni Montane). La convenzione deve avere popolazione complessiva non inferiore a 15.000 abitanti ai sensi dell'art. 3, della L.R. n. 9/2002 (ultima rilevazione, dati ISTAT), durata non inferiore ad anni 5 (cinque) ed essere istituita in conformità all'art. 5 della L.R. n. 18/2012 e ss.mm.ii.. Il progetto può essere presentato esclusivamente dal capofila della convenzione.
- d) Consorzi di cui all'art. 6 della L.R. n. 18/2012 ss.mm.ii., nonché dell'art. 3 della L.R. n.9/2002, con popolazione complessiva non inferiore a 15.000 abitanti (ultima rilevazione, dati ISTAT), e durata non inferiore ad anni 5 (cinque). I Consorzi non possono concorrere come capofila o membri di convenzione con altri enti locali e, ai fini del computo del numero minimo di abitanti richiesto, non sono conteggiati gli abitanti di enti locali eventualmente convenzionati con il Consorzio.
- e) Comuni Capoluoghi di provincia e Città metropolitana.

Ai fini dell'ammissibilità del progetto, le forme associative tra enti locali devono essere istituite entro il 31/12/2019; sempre a pena di inammissibilità, la gestione unitaria o associata deve essere già concretamente operativa alla data di presentazione della domanda; nel caso di convenzione tutti gli enti associati devono partecipare anche finanziariamente al progetto.

I requisiti previsti sono fissati tenendo conto dei limiti minimi di popolazione complessiva previsti dall'art. 3, comma 2, della L.R. n. 9/2002 e delle articolazioni organizzative territoriali delineate dalla DGR n. 1221 del 25 giugno 2012 che ha ridefinito gli ambiti dei Distretti di Polizia locale, della L.R. n. 18/2012 e ss.mm.ii., attuata con DGR n. 1417/2013 e dalla L.R. n. 40/2012 e ss.mm.ii, che disciplinano la gestione associata di servizi e funzioni fondamentali per dimensioni territoriali ottimali.

A pena di inammissibilità, i contributi assegnati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri



f26ce3b3



finanziamenti pubblici regionali, statali e comunitari eventualmente attribuiti per lo stesso progetto. Non è ammessa la partecipazione di uno stesso ente a più progetti.

### **Paragrafo 2) PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI**

Il contributo è destinato a un solo progetto di investimento scelto, in via esclusiva, fra quelli di seguito indicati:

- a) Ripristino della piena funzionalità e implementazione dei sistemi di videosorveglianza, rendendoli interoperabili, centralizzando la gestione delle immagini, nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive nazionali, con particolare riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno n. 558/SICPART/421.2/70.
- b) Approntamento o implementazione di sistemi tecnologicamente avanzati per il controllo visivo di telesorveglianza o di sistemi informatici per la sicurezza, presso le centrali operative uniche della polizia locale, interoperabili anche con le centrali delle forze di polizia nazionali, nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive nazionali, con particolare riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno n. 558/SICPART/421.2/70.
- c) Acquisto di mezzi mobili (Allegato E alla DGR n. 2689/2004 e s.m.i.), cartelli di segnaletica verticale per zone sottoposte a controllo di vicinato e strumenti operativi per la Polizia Locale, compresi apparati radio compatibili con la rete radio regionale TETRA. Sono escluse le uniformi (Allegato B alla DGR n. 2689/2004 e s.m.i.) e il materiale in dotazione al personale (Allegato D alla DGR n. 2689/2004 e s.m.i.) con l'eccezione delle armi da fuoco in dotazione e dell'equipaggiamento speciale di servizio. E' ammesso l'acquisto fino ad un massimo di due mezzi mobili per singolo progetto. Sono a totale carico dell'ente l'IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) e l'imposta di bollo.

Sono ammissibili esclusivamente le spese in conto capitale strettamente coerenti con il progetto in favore di tutti i Comuni associati. In particolare sono ammesse le spese per l'estensione della garanzia di manutenzione dei sistemi di videosorveglianza di cui alle lettere a) e b).

Spese non coerenti con il progetto prescelto sono escluse dal finanziamento, in tal caso il contributo verrà rideterminato d'ufficio con l'esclusione delle spese non ammissibili.

Eventuali spese di natura corrente, collegate al progetto, non sono comunque computabili ai fini del finanziamento e restano a totale carico degli enti locali.

Si ribadisce che non è ammessa la partecipazione di uno stesso ente a più progetti.

### **Paragrafo 3) TETTI CONTRIBUTIVI**

Il contributo massimo concedibile non può superare il 70% dell'investimento totale previsto al netto IVA e, in valore assoluto, i seguenti importi:

1. € 50.000,00 per i progetti di cui al Paragrafo 2 lett. a (ripristino funzionalità e implementazione sistemi di videosorveglianza),
2. € 60.000,00 per i progetti di cui al Paragrafo 2 lett. b (centrali operative uniche della polizia locale),
3. € 50.000,00 per i progetti di cui al Paragrafo 2, lett. c (acquisto mezzi mobili e strumenti operativi).

Fermo restando il massimale contributivo sopra previsto per ciascuna tipologia di progetto, l'ammontare del contributo richiesto viene calcolato automaticamente in fase di compilazione dello schema di progetto (di cui al successivo paragrafo 7, lett. A, punto 1), come differenza tra l'importo di progetto al netto IVA e la copertura a carico dell'ente proponente e degli enti associati.



f26ce3b3



**Paragrafo 4) ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO**

L'approvazione della graduatoria e l'assegnazione del contributo sono disposte dal dirigente regionale, secondo quanto richiesto dall'ente proponente e fino a concorrenza dei fondi disponibili, sulla scorta delle priorità previste al Paragrafo 6 (Priorità) e delle risultanze istruttorie sulla documentazione prodotta ed eventualmente richiesta come integrazione dagli uffici a fini meramente istruttori. E' ammesso lo scorrimento della graduatoria dei beneficiari risultati ammissibili, a valere sui fondi resi eventualmente disponibili sul pertinente capitolo del bilancio di previsione del corrente esercizio e di quello successivo.

Con l'atto di assegnazione del contributo, il dirigente regionale dispone le relative modalità di liquidazione, anche in unica soluzione, tenuto conto delle risorse allocate sul relativo capitolo del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 approvato con L.R. 25 novembre 2019, n. 46, e relativo bilancio Finanziario Gestionale, compatibilmente con le regole fissate dal D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., ferme restando le cause di esclusione, revoca e sanzioni di cui al successivo Paragrafo 8).

**Paragrafo 5) DURATA, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI****a) Durata**

Il termine massimo di conclusione del progetto indicato nel relativo modulo di domanda, non può superare i 24 mesi (ventiquattro) dalla data di scadenza fissata per la trasmissione della domanda (Paragrafo 7, lett. B). Il dirigente regionale competente può concedere proroga, per un termine complessivamente non superiore a mesi 12 (dodici) e per ragioni non dipendenti da inerzia dell'ente proponente/beneficiario o degli enti eventualmente associati, su richiesta motivata a firma del legale rappresentante (Sindaco o Presidente) del beneficiario, presentata almeno 30 giorni prima della scadenza fissata in sede di domanda del contributo.

In via eccezionale, la Giunta regionale può autorizzare un'ulteriore richiesta di proroga motivata del progetto oltre il termine massimo di 12 mesi già concesso dal Dirigente regionale competente sopra indicato, ove il progetto abbia valenza strategica e in presenza di eventi straordinari e imprevedibili, per ragioni comunque non derivanti da inerzia dell'ente proponente/beneficiario o degli enti eventualmente associati, tenuto conto dei vincoli imposti dalla L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e dalla vigente normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. La relativa richiesta va presentata dal legale rappresentante almeno 45 giorni prima della scadenza concessa dal dirigente competente come sopra indicato.

**b) Gestione**

L'ente proponente è incaricato della gestione unitaria del progetto e della sua attuazione e svolge il ruolo di referente unico nei confronti della Regione. Le decisioni assunte dall'ente proponente devono essere comunque condivise fra tutti gli enti associati e coinvolti nel progetto, in ogni fase del procedimento, attraverso opportune modalità di confronto interno, delle quali è dato conto nella SCHEDA DI MONITORAGGIO e nella rendicontazione finale di seguito previste.

Il Comandante della Polizia Locale ha l'obbligo di compilare e produrre la SCHEDA DI MONITORAGGIO sullo stato di avanzamento del progetto, con cadenza semestrale dalla data del Decreto regionale di liquidazione, il cui format sarà reso disponibile dagli uffici regionali competenti, dando conto anche dei rapporti interni fra gli enti interessati e delle eventuali problematiche insorte.

Alla SCHEDA DI MONITORAGGIO va inoltre allegato il parere rilasciato dal Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza sul progetto ammesso a finanziamento, ove dovuto. Ove il parere non sia stato emesso entro il termine del primo semestre, è ammessa l'integrazione successiva, comunque non oltre il termine di conclusione del progetto.



f26ce3b3



Ove il parere emesso preveda delle prescrizioni, è ammessa la possibilità di adeguare il progetto secondo le indicazioni del Comitato stesso, ai sensi di quanto previsto al successivo punto c) “Modifiche progettuali”. La Regione può richiedere verifiche in ogni fase del procedimento e, ove necessario, collabora con gli enti per l’ottimale realizzazione del progetto, anche con funzioni di mediazione.

#### **c) Modifiche progettuali**

Fatto salvo quanto sopra, sono esclusivamente ammissibili parziali modifiche progettuali che non comportino cambiamenti essenziali del progetto e delle sue voci di spesa, quand’anche ‘a compensazione’ di minori spese accertate e purché ciò sia utile per l’ottimizzazione del progetto stesso.

Tutte le modifiche sono autorizzate dal dirigente regionale competente, previa richiesta motivata da parte del legale rappresentante dell’ente locale.

#### **d) Rendicontazione**

La rendicontazione finale deve essere trasmessa entro 30 giorni successivi al termine ultimo previsto in domanda o concesso per la realizzazione del progetto, con nota di trasmissione firmata digitalmente dal Legale rappresentante dell’Ente proponente su modello regionale, elencando analiticamente la documentazione allegata, riportando la seguente dicitura:

#### **BANDO L.R. n. 9/2002, ART. 3, ANNO 2020 – Rendicontazione progetto del (ente proponente).**

La rendicontazione del progetto comprende:

1. la relazione conclusiva, firmata digitalmente dal Responsabile del progetto dell’Ente proponente, che attesti e dimostri l’avvenuta realizzazione del progetto, delle risorse impiegate e dei risultati raggiunti;
2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata digitalmente dal Responsabile del servizio finanziario, che attesti le spese sostenute (impegni, liquidazioni e mandati) al netto e al lordo dell’I.V.A., analiticamente riportate in un prospetto riepilogativo da allegare alla dichiarazione stessa;
3. copia degli atti formali di impegno, delle fatture, degli atti di liquidazione, dei mandati corredati della quietanza del tesoriere relativi alle spese sostenute.

Non dovranno essere allegati gli originali dei documenti contabili, che saranno conservati dall’Ente con esplicita disponibilità alla verifica da parte della Regione Veneto.

Saranno ritenute ammissibili solo le spese effettuate nell’ambito delle previsioni del progetto ammesso a finanziamento, il cui atto di impegno di spesa non sia antecedente alla data di adozione dell’atto di deliberazione dell’Organo competente che approva il progetto presentato, né successivo alla data indicata come “data di conclusione del progetto”.

Spese non previste nel progetto ammesso a finanziamento e non specificamente autorizzate o spese non ammissibili ai sensi del presente bando sono escluse dal computo della spesa ammissibile rendicontata, ai sensi del Paragrafo 8), lettera C1 (“Cause di esclusione, revoca e sanzioni”).

Ove necessario, la Struttura competente può richiedere eventuale ulteriore documentazione probatoria e può effettuare controlli in ogni fase del procedimento.

#### **Paragrafo 6) PRIORITÀ**

I progetti ammissibili presentati sono istruiti e ordinati secondo il punteggio totale ottenuto in base alle priorità indicizzate alle fattispecie di seguito indicate. In caso di parità del punteggio totale ottenuto, prevale il progetto che interessa l’ambito con il maggior numero totale di abitanti.



f26ce3b3



## A. Soggetti proponenti:

- a) Unioni di Comuni e Unioni Montane, costituenti Distretti di Polizia locale già formalmente costituiti, o che contengano Comuni derivanti da processi di fusione definiti a far data dal 2012, o che comprendano almeno 3 Comuni obbligati alla gestione associata: punti 30
- b) Unioni di Comuni non ricomprese nella precedente lettera a): punti 25
- c) Unioni montane non ricomprese nella precedente lettera a): punti 25
- d) Enti locali capofila di convenzione: punti 25
- e) Consorzi previsti ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 18/2012: punti 20
- f) Capoluoghi di provincia e Città metropolitana: punti 10

## B. Contenuti di progetto:

- a) Progetti riferiti alle iniziative previste al Paragrafo 2), lettera a): punti 25
- b) Progetti riferiti alle iniziative previste al Paragrafo 2), lettera b): punti 30
- c) Progetti riferiti alle iniziative previste al Paragrafo 2), lettera c): punti 25

Fermo restando il massimale contributivo di cui al precedente Paragrafo 3, il punteggio cresce al decrescere dell'importo richiesto e della percentuale concedibile pari al 70%, viceversa decresce quando l'importo richiesto e la percentuale concedibile tendono a raggiungere il massimale contributivo, (ad esempio esplicativo, se è richiesta la percentuale massima concedibile pari al 70% e il massimo contributo concedibile in valore assoluto – ove questo corrisponda alla percentuale stessa - spetterà il punteggio minimo di 5 punti. Viceversa, il punteggio massimo di 30 punti è raggiunto solo per valori entrambi prossimi allo 0; ipotesi evidentemente solo teorica e tendenziale).

**Paragrafo 7) DOCUMENTAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

## A. La domanda è composta dai seguenti documenti:

1. modulo di domanda e schema di progetto, redatti utilizzando esclusivamente la relativa modulistica in formato digitale, resa disponibile al seguente link istituzionale: <https://www.regione.veneto.it/web/sicurezza-e-polizia-locale/dettaglio-news?articleId=476553> compilati integralmente e sottoscritti con firma digitale dal Legale rappresentante (Sindaco o Presidente), nonché dal Comandante e dal responsabile per la parte finanziaria. Non è ammessa la compilazione direttamente su supporto cartaceo;
2. relazione tecnica del progetto, sottoscritta con firma digitale dal Comandante della Polizia Locale, che espliciti le soluzioni tecniche individuate, il cronoprogramma di attuazione, la dichiarazione di cantierabilità del progetto e quant'altro ritenuto utile e necessario alla completa conoscenza e alla verifica dei requisiti progettuali richiesti;
3. copia dell'atto dell'ente proponente e, nel caso delle convenzioni, di ciascuno degli enti associati, che approva lo schema di progetto compilato e la relazione tecnica, di cui ai precedenti punti 1 e 2, ne affida la gestione all'ente proponente e lo autorizza alla presentazione della domanda di contributo;
4. gli atti costitutivi (statuto, convenzione) non devono essere allegati alla domanda, bensì inseriti o aggiornati nell'applicativo A38 "Monitoraggio permanente delle polizie locali" previsto ai sensi della DGR n. 3805 del 9.12.2009. Vanno peraltro esplicitati gli estremi degli atti di approvazione e di pubblicazione degli atti costitutivi stessi e l'indirizzo web (o il c.d. "permalink", se presente) presso cui gli atti sono visualizzabili. Si raccomanda che le convenzioni concluse e rinnovate dopo



f26ce3b3



il 30.06.2014 siano firmate digitalmente, così come previsto dall'art. Art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

5. dichiarazione sostitutiva di cui alla L.R. 11.5.2018, n. 16 sul modello approvato con DGR n. 690/2018 allegato B, pubblicata nel BUR n. 53 dell'1.6.2018;
6. richiesta del parere al Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza ove previsto. La richiesta può essere inviata ad integrazione entro 30 giorni dalla scadenza del bando;
7. ove la scadenza della forma associativa sia prevista entro il corrente anno 2020, sono necessarie anche le delibere del Consiglio che ne dispongano espressamente il rinnovo (almeno decennale per le Unioni e almeno quinquennale per le convenzioni). Qualora al momento della presentazione del progetto gli organi consiliari non abbiano ancora deliberato il rinnovo, in via transitoria dovrà essere presentata una deliberazione della Giunta di ciascun Comune aderente che disponga il rinnovo stesso. Le deliberazioni del consiglio dovranno essere presentate entro il 31.12.2020, pena la revoca del contributo prevista dal paragrafo 8.

B. Trasmissione della domanda:

La domanda è trasmessa entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La domanda di contributo e i relativi allegati vanno salvati in formato pdf e trasmessi con firma digitale esclusivamente via PEC in formato p7m. Non sono ammessi documenti firmati digitalmente in altri formati excel o word.

In ordine ai requisiti di trasmissione della PEC e degli allegati ammessi è necessario fare riferimento a quanto indicato al link che segue:

<http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>

L'indirizzo regionale di posta elettronica certificata è il seguente:

[protezionecivilepoliziale@pec.regione.veneto.it](mailto:protezionecivilepoliziale@pec.regione.veneto.it)

L'indirizzo postale della Struttura regionale competente è il seguente:

**Direzione Protezione Civile e Polizia locale– Unità Organizzativa Polizia Locale e Sicurezza urbana  
Sede: Viale Paolucci, n. 34 – 30175 Marghera – Venezia.**

Si suggerisce di riportare la seguente dicitura nell'oggetto della corrispondenza:

**BANDO L.R. n. 9/2002, ART. 3, ANNO 2020 – Alla U.O. Polizia Locale e Sicurezza urbana. -  
Domanda di contributo del (ente proponente)**

C. Valutazione delle domande e integrazione documentale.

Scaduto il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande, la Regione verifica la corretta presentazione delle stesse e la documentazione obbligatoria richiesta alla lett. A.

Ove ne ravvisi la necessità, la Regione, in sede di analisi della documentazione acquisita, si riserva la facoltà di:

1. chiedere chiarimenti sulla documentazione prodotta;
2. chiedere integrazioni documentali.

#### **Paragrafo 8) CAUSE DI ESCLUSIONE, REVOCA, RIDUZIONE E SANZIONI**

A) La domanda è dichiarata inammissibile o è comunque esclusa durante l'istruttoria quando:

- A1. È trasmessa oltre il termine perentorio previsto al Paragrafo 7 lettera B.



f26ce3b3



- A2. È presentata da un ente non legittimato ai sensi del Paragrafo 1 (ad esempio il numero minimo di abitanti richiesto), o comunque non rispetta tutte le condizioni e i requisiti ivi previsti. Si richiama pertanto l'attenzione su un'attenta lettura del Paragrafo 1.
- A3. Il progetto scelto non rientra fra quelli previsti al Paragrafo 2 o comunque non rispetta tutte le condizioni ivi previste.
- A4. Sia omessa la risposta alla richiesta di chiarimenti o il mancato adeguamento alle modifiche o le integrazioni richieste in fase istruttoria.
- A5. Sia stato deliberato lo scioglimento di un'unione, una convenzione o consorzio.
- B) Sono causa di revoca del contributo assegnato (previo apposito preavviso), con obbligo di restituzione delle somme già introitate, maggiorate degli interessi maturati al tasso legale a decorrere dalla data di emissione del mandato di pagamento del contributo regionale:
- B1. lo scioglimento anticipato della forma associativa, nonché il mancato rinnovo della forma associativa stessa, per qualsiasi motivo dipendente dalle parti, prima della completa chiusura e rendicontazione del progetto;
- B2. la mancata realizzazione del progetto, ovvero la mancata produzione della rendicontazione finale entro il termine e nei modi indicati al Paragrafo 5 lettera d) o entro l'eventuale termine di messa in mora dell'ente inadempiente;
- B3. l'accertata attribuzione al beneficiario, o a uno qualunque degli enti locali associati nel progetto ammesso a contributo, di altri finanziamenti pubblici per lo stesso progetto;
- B4. l'accertata non veridicità della dichiarazione indicata nel Paragrafo 7 lettera A, punto 5, fatte salve le ulteriori sanzioni previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi;
- B5. la rinuncia totale al contributo;
- B6. il mancato rinnovo della forma associativa ai sensi del paragrafo 7, lettera A, punto 7.
- C) Sono causa di riduzione del contributo assegnato, con obbligo di restituzione delle maggiori somme eventualmente già introitate maggiorate degli interessi maturati al tasso legale (a decorrere dalla data di emissione del mandato di pagamento del contributo regionale), le seguenti ipotesi:
- C1. minori spese rendicontate per azioni non realizzate o parzialmente realizzate, o spese non previste nel progetto ammesso a finanziamento o comunque non conformi a quanto previsto dal presente bando o non preventivamente autorizzate, sono escluse dal computo della spesa ammissibile rendicontata;
- C2. minori spese rendicontate a seguito di economie di spesa, comportano la riduzione proporzionale del contributo, nonostante il progetto sia stato integralmente realizzato, con obbligo di restituzione delle maggiori somme eventualmente già introitate.



f26ce3b3

